

N. 238-228-243-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE VASSALLI, per la maggioranza)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

*nella seduta del 23 luglio 1968*

Modificazioni al Codice di procedura penale sul diritto di difesa

E SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RIZ, MITTERDORFER, DIETL

*Presentata il 22 luglio 1968*

Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale

d'iniziativa del Deputato ALESSI

*Presentata il 23 luglio 1968*

Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore

IN UN TESTO UNIFICATO CON IL TITOLO:

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

*Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1969*

## PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 238 (*Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa*), che è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Gonella, il 23 luglio 1968 e che viene all'esame della Camera unitamente a due coeve proposte di iniziativa parlamentare (n. 243 del deputato Alessi; n. 228 dei deputati Riz, Mitterdorfer e Diel), ha subito presso la IV Commissione della Camera vicende assai travagliate, che par necessario brevemente riassumere per una più completa comprensione dei problemi che esso propone e delle loro implicazioni.

Il disegno di legge n. 238 nasce dal lodevole intendimento del Governo presieduto dal senatore Leone di dare immediata attuazione a statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 della Corte costituzionale. Con questa sentenza la Corte, affrontando per la prima volta con ampiezza e con approfondimento particolari il tema delle cosiddette « indagini preliminari » o « atti preliminari all'istruzione » (tale la dizione del codice vigente), e cioè tanto il tema delle indagini autonomamente svolte dalla polizia giudiziaria quanto quello degli atti di polizia giudiziaria svolti dal procuratore della Repubblica direttamente o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, dichiarò « *l'illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale* ».

Nonostante la sua intitolazione, genericamente riferita a « modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa », e nonostante alcune altre novità minori (ma non per questo meno degne del massimo apprezzamento, quali l'articolo 5, relativo all'obbligo di dare notizia dell'arresto in flagranza e del fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato), il disegno di legge n. 238, come è dimostrato dal suo contenuto e dalla relazione che lo accompagna, non esce dal quadro di quelle che potrebbe essere chiama-

te « norme legislative di attuazione della sentenza n. 86 della Corte costituzionale ».

Presentato alla Camera con carattere di urgenza, a pochi giorni dalla sentenza anzidetta (che è del 5 luglio 1968) ed ivi immediatamente posto in discussione in sede legislativa, sembrava destinato, almeno negli intendimenti del Governo proponente, ad una rapida approvazione da parte del Parlamento, forse ancor prima delle ferie estive dello scorso anno. Senonché apparvero immediatamente le prime difficoltà, destinate a protrarsi e ad estendersi sino ad oggi.

## DIFFICOLTA DEI PROBLEMI

Una prima difficoltà nasceva dal fatto che negli stessi giorni (22 e 23 luglio 1968) venivano presentate alla Camera altre proposte di legge sullo stesso tema, le quali allargavano in modo significativo ed impegnativo la materia in discussione.

La proposta n. 238 dei deputati Riz ed altri, pur partendo esclusivamente dalla sentenza n. 86 della Corte costituzionale (della quale, nell'articolo 1, sembra cogliere l'essenza in modo più netto e più chiaro di quanto non avvenga nel testo governativo originario), proponeva l'introduzione nel sistema vigente di un principio nuovo e non toccato dalla Corte costituzionale: la obbligatorietà della presenza del difensore ai sommari interrogatori ed ai confronti svolti dalla polizia giudiziaria.

La proposta n. 243 del deputato Alessi, che riproduceva una proposta di legge presentata dallo stesso al Senato nella scorsa legislatura (e nella quale erano già state anticipate alcune delle posizioni poi assunte dalla Corte), non traendo origine dalla sentenza n. 86 e partendo invece dalla constatata necessità di allargare i diritti dell'imputato e della sua difesa, nella fase precedente il giudizio, secondo alcuni degli orientamenti emersi nella discussione sul disegno di legge-delega per un nuovo codice di procedura penale, ampliava la materia in esame sotto altri aspetti, in primo luogo attraverso la proposta introduzione dell'« avviso di procedimento » da comunicarsi all'imputato e alle altre parti private sin dal primo momento

dell'istruzione (ivi compresa l'istruzione preliminare) compiuta dal magistrato.

Ovviamente anche questi importanti argomenti, per il fatto stesso di essere proposti in progetti di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione unitamente al disegno governativo, allargavano di per sé il campo dell'esame e del dibattito.

Una seconda difficoltà nasceva dalla evidente connessione delle proposte innovazioni con la riforma generale della procedura penale, già a quell'epoca molto avanzata per il lavoro compiuto dalla IV Commissione nella precedente legislatura e per l'avvenuta riproposizione del disegno di legge-delega da parte del Governo (n. 380, in data 5 settembre 1968). Basti ricordare, a solo titolo di esempio, la riduzione, in questo prevista, del peso delle indagini di polizia giudiziaria (che viceversa, nel sistema provvisoriamente proposto, potevano sembrare assumere, per l'introduzione in esse dei diritti della difesa, una posizione ancor più importante che nelle norme precedenti); la eliminazione, pure prevista nel disegno di legge-delega, della istruzione sommaria; la controversia sulla presenza del difensore all'interrogatorio istruttorio, ammessa dalla Commissione nella IV legislatura (punto 30) ed eliminata invece nel disegno di legge-delega n. 380 (punto 31); e via dicendo.

Una terza difficoltà nacque da una divergenza di interpretazione (proflatasi sin dalla prima seduta della Commissione) circa lo stesso reale contenuto della sentenza n. 86: da alcuni (in particolare dai deputati dei gruppi comunista e socialista di unità proletaria) si assumeva che essa comportasse necessariamente l'abolizione, o quasi, di ogni indagine di polizia giudiziaria, con la conseguenza della devoluzione immediata di ogni attività conseguente alla *notitia criminis* al solo magistrato; da altri si assumeva che una siffatta conclusione fosse del tutto arbitraria; da altri ancora, come dallo scrivente, si credeva di poter chiarire come la Corte avesse in astratto aperto al legislatore due strade parimenti legittime dal punto di vista costituzionale: quella cioè di una limitazione delle attività di polizia giudiziaria (sia di quelle dirette *ex* articolo 225 del codice di procedura penale, sia di quelle delegate dal pubblico ministero a' sensi dell'articolo 232) e quella, invece, di una estensione di tutte le garanzie della istruttoria vera e propria anche alla fase delle indagini preliminari: strada seguita, quest'ultima, nel disegno di legge proposto dal Governo.

Una quarta difficoltà (prospettatasi sin dal primo momento, ma affacciata con maggiore peso in relazione al decorrere del tempo) fu quella inerente alla incertezza circa l'effettiva necessità di un intervento legislativo. Non sempre infatti, in relazione a norme dichiarate incostituzionali, si è avuto bisogno di una integrazione legislativa o, comunque, di un intervento del potere legislativo; molte volte a questo mancato intervento non sono seguiti inconvenienti, essendo risultata bastevole (e legittima) l'iniziativa del magistrato. Questa considerazione ha pesato anch'essa sui lavori della Commissione, soprattutto trattandosi di materia in cui alcune iniziative sono state effettivamente e tempestivamente adottate sia dagli ufficiali di polizia giudiziaria sia dal pubblico ministero, oltre che di materia, almeno in senso lato, sottoposta, come già detto, ad un lavoro di riforma legislativa di carattere più vasto e, auspicabilmente, più duraturo.

Altre difficoltà traevano, infine, origine dalla imperfetta o poco chiara formulazione di taluni articoli del disegno di legge proposto dal Governo, soprattutto del fondamentale articolo 3, che introduceva nell'articolo 225 del codice vigente una modifica di troppo scarsa portata rispetto alle stesse vincolanti statuizioni della sentenza n. 86. Ma queste difficoltà potettero essere facilmente superate nel corso delle prime sedute della Commissione per la apertura e la comprensione dimostrate dal Governo proponente, rappresentato dal ministro Gonella e dal sottosegretario alla giustizia onorevole Dell'Andro, verso ogni emendamento che apparisse migliorativo od estensivo delle originarie formule governative, purché nell'ambito della strada scelta dal Governo: introduzione dei diritti della difesa nel pur conservato istituto delle indagini di polizia giudiziaria.

Altre difficoltà furono affrontate con un rilevantissimo numero di emendamenti, talora formulati anche in forma principale e subordinata, proposti a più riprese da vari componenti della Commissione e oggetto di impegnate discussioni e di numerose votazioni.

## I LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Non sembra qui utile, né forse del tutto pertinente alla funzione della presente relazione, fare la cronaca dei lavori della IV Com-

missione sui tre progetti di legge. Basti sommarariamente ricordare che:

a) al termine della seduta del 25 luglio 1968, dopo una prima discussione sulle prospettive emerse dalla relazione svolta dallo scrivente, fu deciso di proseguire l'esame congiunto dei tre disegni di legge e di rinviare il seguito della discussione ad altra data;

b) nella seduta del 24 settembre 1968 si svolse un'ampia ed approfondita discussione, nella quale emerse in modo ancora più evidente il netto contrasto tra i sostenitori, almeno nelle sue linee fondamentali, del disegno di legge governativo ed i suoi oppositori, decisi a respingerlo *in toto*, vuoi nel dichiarato intento di restringere drasticamente, se non di eliminare, ogni attività sostanzialmente istruttoria della polizia giudiziaria, vuoi nell'intento di anticipare sin da questa occasione l'introduzione di alcuni istituti caratteristici del disegno di legge-delega per un nuovo codice di procedura penale;

c) successivamente a tale seduta lo scrivente presentò alcuni emendamenti (tra i quali uno integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge e, attraverso questo, di integrale rifacimento dell'attuale articolo 225 del codice di procedura penale), nel fine di agevolare, pur senza discostarsi dalle linee fondamentali del progetto governativo, la approvazione di un testo più conforme alle aspirazioni dei vari proponenti e più facilmente accettabile sia dalla Commissione sia dal Governo;

d) una nuova ampia discussione svoltesi nella seduta del 2 ottobre 1968 lumeggiò ulteriormente i termini del contrasto portando l'esame sui rapporti tra la riforma attuale e quelle suggerite nel disegno di legge-delega, con particolare riferimento alla presenza del difensore all'interrogatorio dell'indiziato od imputato; nel corso di tale seduta fu profilata (dal deputato Bozzi) la opportunità di meglio conoscere la situazione di fatto determinatasi nel frattempo a seguito della sentenza n. 86 ed in particolare il contenuto delle istruzioni al riguardo impartite dalle varie procure generali della Repubblica;

e) nella seduta del 9 ottobre 1968 la discussione proseguì, profilandosi ripetuti interrogativi sulla necessità stessa di una riforma come quella proposta e formulandosi preghiere al Governo di voler fornire dati relativi alla situazione verificatasi nel frattempo nelle varie sedi giudiziarie; furono inoltre presentati da vari deputati numerosi emendamenti al disegno di legge;

f) successivamente a tale seduta, e precisamente il 31 ottobre 1968, il Governo pose a disposizione della Commissione un ricco e completo materiale di meditazione, consistente nelle istruzioni diramate, a seguito della sentenza n. 86, dalle procure generali di Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, nonché in un appunto riassuntivo elaborato dal Ministero per i vari argomenti (concetti di flagranza e di urgenza, delimitazioni dei casi di applicazione delle garanzie della difesa, interrogatorio dell'imputato od indiziato, ricognizione, perquisizione, nullità, e così via);

g) nella seduta del 13 novembre 1968 tale materiale fu oggetto di discussione e, dichiarata chiusa la discussione stessa, replicò il sottoscritto relatore insistendo anche per la adozione di un nuovo suo emendamento sostitutivo dell'articolo 3 e diretto a trovare un punto di mediazione tra il disegno di legge governativo e le proposte di emendamento presentate dai deputati dei gruppi comunista e socialista di unità proletaria. Dopo una dichiarazione dell'onorevole Dell'Andro a nome del Governo (favorevole tra l'altro alla nuova soluzione proposta dal relatore), fu disposta una sospensione dei lavori per permettere consultazioni nell'ambito dei vari gruppi;

h) nella seduta del 23 gennaio 1969, si partì dal testo del disegno di legge n. 238 e, iniziatosi le votazioni sugli articoli e sui relativi emendamenti, approvato a maggioranza l'articolo 1 nel testo del disegno governativo, approvato a maggioranza l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento integralmente sostitutivo proposto dallo scrivente, respinti gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 3 proposti dai deputati comunisti e socialproletari e posto in votazione l'emendamento (pure dovuto allo scrivente e accettato dal Governo) integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge, il deputato Guidi, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento, presentò, con il prescritto numero di firme, richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 238 e delle proposte di legge abbinate, determinando così la sospensione dei lavori e la rimessione del disegno e delle proposte in sede referente;

i) in questa sede i tre progetti di legge tornavano alla Commissione giustizia nella seduta del 13 marzo 1969 dove, dopo una breve nuova relazione del sottoscritto, la discussione riprendeva nei termini generali in cui era stata lasciata, ma con un più vivo ed attuale

riferimento al disegno di legge-delega per un nuovo codice di procedura penale, che nel frattempo era stato approvato dalla Commissione giustizia e trasmesso all'Assemblea. Avendo il deputato Guidi espressa la possibilità, per il gruppo comunista, di un ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea qualora concordemente la Commissione avesse potuto trovare una intesa sulla nuova formulazione dell'articolo 3, il presidente della Commissione, con il consenso del sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Amadei Leonetto e con il parere conforme della Commissione, nominava un comitato formato dai deputati Vassalli, Guidi e Pennacchini, con l'intervento anche del rappresentante del Governo, con il compito di valutare la possibilità di concordare un testo che tenesse conto delle varie posizioni, sottoponendo le risultanze del lavoro svolto alla Commissione plenaria;

l) nella giornata del 16 giugno si riunì il comitato alla presenza del rappresentante del Governo, e furono concordate le intese sull'articolo 3 nel testo proposto dallo scrivente e su i successivi articoli. Il deputato Guidi non aderì alle soluzioni individuate in quanto ritenute di minore portata rispetto a quanto da lui e dal suo gruppo era stato proposto;

m) in tal modo — nella seduta della Commissione del 17 giugno 1969 — l'esame dei tre provvedimenti proseguì in sede referente. Esaminati e posti in votazione tutti gli emendamenti proposti ai vari articoli, vennero accolti alcuni di quelli presentati dai deputati Alessi, Pennacchini e dallo scrivente. L'articolo sorto attraverso questa elaborazione rappresenta un testo unificato del disegno e delle due proposte di legge con notevoli modifiche rispetto anche alle originarie impostazioni dato l'accoglimento degli emendamenti ricordati. Questo nuovo testo non ha raccolto l'assenso del gruppo comunista che si è riservato di presentare all'Assemblea una relazione di minoranza.

### I CARDINI DELLA RIFORMA

Dato che i tre progetti si coordinano intorno al comune oggetto della estensione dei diritti della difesa nella fase che precede il giudizio, sarà bene ricordare, come già fu fatto davanti alla Commissione, quali sono i punti essenziali sui quali una riforma, anche soltanto parziale, si presenta attuale e può essere considerata urgente.

Il primo punto è quello dell'*avviso di procedimento*, da comunicarsi a tutti coloro che

possono avervi interesse come parti private (dunque anche all'imputato), invitandoli a nominare un difensore. La sua istituzione, nei termini ora indicati, forma appunto oggetto dell'articolo 1 della proposta di legge n. 243 di iniziativa del deputato Alessi, che raccoglie così una aspirazione oramai antica, propugnata tra gli altri dal senatore Giovanni Leone e fatta propria dal disegno di legge-delega per un nuovo codice di procedura penale, in tutte le sue redazioni: da ultimo nel disegno di legge n. 380 che, nel testo approvato dalla Assemblea, prevede (articolo 2, n. 30 della legge-delega) « l'obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, *l'avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione* ».

Il secondo punto in cui si può concretare una estensione dei diritti della difesa è quello destinato a garantire la *difesa nella fase preliminare delle indagini*. È il tema esclusivo del disegno di legge n. 238 presentato dal guardasigilli Gonella e della sentenza n. 86/1968 della Corte costituzionale. È anche l'oggetto principale della proposta di legge Riz ed altri (n. 228) ed esclusivo dell'articolo 1 di detta proposta. Esso viene, infine, in considerazione nell'articolo 2 della proposta n. 243 del deputato Alessi, sia pure limitatamente agli atti di polizia giudiziaria compiuti o fatti compiere dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale.

Fino a che la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria non sia abolita ed abbia, anzi, l'ampiezza e l'importanza che conserva nel sistema attuale, anche questo punto è un cardine delle riforme auspiccate nel campo dei diritti della difesa, ed è l'unico punto sul quale, per effetto della sentenza n. 86, una innovazione si è già largamente attuata nella realtà. È, infatti, noto che la polizia giudiziaria suole sin dalla scorsa estate chiedere all'indiziato la nomina di un difensore e, se questi non vi provvede, chiede, per lo più telefonicamente, al pubblico ministero l'indicazione di un difensore di ufficio, provvedendo poi, nei confronti di tale difensore, agli atti prescritti dalla legge per l'istruzione formale e sommaria. Analogamente provvedono il pretore e il pubblico ministero nelle indagini preliminari previste dagli articoli 231 e 232.

Il terzo punto che, sempre in linea ipotetica, va tenuto presente quando si tratta di allargamento dei diritti della difesa, è quello

relativo all'individuazione: a) degli atti al cui compimento la difesa ha il diritto di intervenire; b) degli atti dei quali la difesa ha il diritto di ottenere il deposito prima della chiusura dell'istruzione

Su questi temi si ebbe — come è noto — un lungo travaglio della IV Commissione giustizia della Camera nella IV legislatura. Il dibattito sfociò nell'ampliamento tanto dell'una quanto dell'altra categoria di atti: ampliamento proposto in modo ancor più rilevante dal disegno di legge-delega approvato dalla Camera nella presente legislatura, dove si sancisce il diritto di intervento delle parti nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie, e il diritto di assistere ad ogni altro atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse le ispezioni corporali (articolo 2, punto 37, della legge-delega), nonché la « facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio » (articolo 2, punto 38 della legge-delega).

Il disegno di legge n. 238 non si discosta invece menomamente, per questa parte, dal sistema della legge 18 giugno 1955, n. 517 (articoli 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice vigente), limitandosi ad estendere le garanzie dei predetti articoli dall'istruzione vera e propria alla istruzione preliminare. Se ne discosta invece, in parte, la proposta n. 228 dei deputati Riz ed altri quando, nell'articolo 2, prescrive che « il sommario interrogatorio e il confronto » (di polizia giudiziaria) « possono essere svolti solo alla presenza del difensore ».

Si tratta, anche qui, di temi indubbiamente meritevoli di attenzione, per il fatto stesso del loro diretto collegamento con il disegno di legge-delega recentemente approvato e del quale essi vorrebbero essere una sia pur parziale anticipazione. Tuttavia si tratta di temi estranei alla sentenza n. 86, che si è limitata a richiamare alla necessità di parificare le garanzie stabilite per la difesa nell'istruzione preliminare a quelle già stabilite dalla legge per l'istruzione vera e propria.

#### LA SENTENZA N. 86/1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

A questo punto occorre ricordare brevemente il contenuto della sentenza n. 86: una sentenza tra le più importanti che la Corte abbia pronunciato nei dodici primi anni

della sua esistenza; una sentenza fondamentale non solo per il suo dispositivo ma, anche, per alcuni passi della sua motivazione, che segnano una direttiva del più grande significato per il legislatore non meno che per il giudice.

Tralasciamo, di questa sentenza, gli aspetti minori che, del resto, hanno formato oggetto soltanto di una decisione di rigetto. Tralasciamo cioè, in modo particolare, il problema dell'articolo 395, rispetto al quale si voleva l'interrogatorio dell'imputato nella istruttoria sommaria anche nel caso in cui fosse formulata richiesta di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; tralasciamo anche il punto concernente l'articolo 392, comma primo, che aveva formato oggetto di precedenti interventi della Corte costituzionale, anche se, come vedremo, su questo punto esiste qualche connessione con il tema della discussione odierna.

La sentenza della Corte costituzionale sottolinea quello che già in questi ultimi anni era stato rilevato da vari ambienti, ed era stato anche oggetto di ripetuti interventi da parte del senatore Leone: l'arretramento del procedimento penale verso la roccaforte, verso il campo molto più trincerato, rispetto al diritto della difesa, rappresentato dalle indagini preliminari. Erano state introdotte garanzie di intervento della difesa, sia pure quelle limitate e ben note, proprie della novella del 1955; ed allora la magistratura, o una gran parte di essa, rilevò che tali garanzie si riferivano alla sola istruzione formale ed estendevano il campo dell'istruzione sommaria, proprio nell'intento di limitare — o di impedire, è bene dirlo — quelle stesse garanzie che si ritenevano pregiudizievoli per uno svolgimento rapido e fecondo della giustizia e per un più sicuro accertamento della verità contro l'imputato. Come tutti abbiamo sperimentato, aumentavano così enormemente il peso e la estensione dell'istruttoria sommaria.

È allora intervenuta, dopo una annosa controversia, la sentenza n. 52 del 1965 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'applicabilità di quelle stesse garanzie all'istruzione sommaria. Tutti sappiamo — a parte la lunga lotta svoltasi in proposito tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale — che cosa è allora accaduto: un ulteriore aumento dell'esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 232 del codice di procedura penale al pubblico ministero, con un peso ed una estensione considerevolmente accresciuti di quelle indagini preliminari in cui le stesse garanzie,

ormai estese anche all'istruzione sommaria, non potevano esercitarsi.

Questa è una realtà giuridica e sociale di grande importanza, perché non si possono trascurare né il peso che deve essere dato ai diritti di difesa dell'imputato, né le preoccupazioni che — seppure infondatamente — una parte della magistratura nutre circa l'esito positivo dell'istruttoria quando sia svolta con le garanzie della difesa.

Su questo tema, di tanto rilievo e di tanta importanza, la Corte costituzionale è intervenuta con il peso della sua autorità e del suo magistero, in modo nettissimo. In altri termini, essa constata questo fenomeno, e lo recepisce, ponendolo a base della sua decisione. Essa dice che la strada del diritto è questa: se le indagini preliminari assumono, come di fatto accade (e la Corte costituzionale lo rileva ripetutamente) il carattere di una vera e propria istruttoria, allora debbono essere seguite le regole dell'istruttoria.

La sentenza pone in rilievo il contrasto della situazione attuale con l'articolo 24 della Costituzione. Essa dice che se vi è, in pratica, questa istruttoria, se questa assume un peso crescente, se di essa anche si abusa (in buona sostanza dice proprio così), nel senso che vi si ricorre anche quando si potrebbero invece rimettere gli atti al magistrato o questi potrebbe iniziare l'istruzione vera e propria, se, soprattutto, gli atti raccolti nel corso di questa istruttoria hanno, come tutti sanno, una grande importanza per il seguito dell'istruttoria giudiziaria e, particolarmente, per il giudizio e per la decisione conclusiva, ebbene, allora lo spirito dell'articolo 24 vuole che le garanzie dell'istruttoria siano estese anche a questa fase o, per lo meno, che in questa fase non si svolgano attività che siano di vero e proprio procedimento penale.

La sentenza della Corte costituzionale travolge tutte le barriere di carattere terminologico e tutte le forme di equivoco: sia che ci si trovi, con la fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento, sia che si tratti, o meno, di una fase o di un grado del procedimento stesso; essa va al di là dell'articolo 232, ed investe in pieno l'articolo 225. E su questo punto che mi sono riferito prima alla proposta di legge del deputato Alessi, che già, anni addietro, si occupava dell'articolo 232, senza arrivare ad investire anche l'articolo 225, che costituisce invece, in pieno, l'oggetto diretto della sentenza n. 86 e che quindi, giustamente, il disegno di legge governativo prende in principale considerazione.

La sentenza della Corte costituzionale pone, altresì, in risalto i pericoli della discrezionalità della scelta del tipo di istruttoria. Tali pericoli, in passato, erano stati posti in rilievo a proposito del potere immotivato, che aveva il pubblico ministero, ai sensi del terzo comma dell'articolo 389, nel ritenere « evidenti » la prova del reato, per dar vita all'istruzione sommaria anziché alla formale: la loro ulteriore constatazione portò, poi, alla sentenza n. 117, che nello stesso anno 1968 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 389, terzo comma, del codice di procedura penale nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova.

Codesto potere che ha la polizia giudiziaria direttamente attraverso l'articolo 225, che ha il pubblico ministero per l'articolo 232, viene denunciato, o se si vuole, enunciato dalla sentenza n. 86 come un potere che può essere fonte di abusi ma, particolarmente, di incertezze; che, soprattutto, può creare una situazione imprecisa, contrastante con la certezza del diritto e, di qui, con il diritto fondamentale della difesa, sancito nella norma costituzionale con la quale sono stati, appunto, posti a confronto gli articoli del codice di procedura penale dei quali fu denunciata, e poi ritenuta, l'illegittimità costituzionale.

Quanto ai rimedi, come dicevo, la sentenza n. 86 offre una duplice strada ma non dice quale sia quella da seguire. Infatti, ad un dato punto vi leggiamo: « D'altronde la dichiarazione di illegittimità parziale dell'articolo 225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo. A questo proposito vedrà il giudice ordinario come la disciplina dell'istruzione e il precetto dell'articolo 390 si possano realizzare, soprattutto nell'eventualità che il prevenuto non risponda all'invito di scegliere un difensore; ad ogni modo, anche se risultasse che di regola occorrerà l'intervento del magistrato, l'inconveniente, a giudicare dalla esperienza di altri Paesi, non sarebbe di eccessiva gravità: il diritto di difesa, in un ordinamento che vieta di considerare colpevole chi non abbia subito una condanna definitiva, val bene il sacrificio di una maggiore speditezza delle indagini ».

Quindi è possibile affermare che la Corte costituzionale apre al legislatore una duplice strada: a) quella della limitazione delle attività della polizia giudiziaria, vuoi di diretta

iniziativa (articolo 225), vuoi delegate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 232; b) quella di estendere le garanzie proprie dell'istruttoria a questa fase delle indagini preliminari.

Oserei dire che la sentenza della Corte costituzionale sembra propendere per la prima via, cioè per una restrizione dei poteri della polizia giudiziaria con la eliminazione di una serie di atti dal novero di quelli che la polizia giudiziaria può attualmente compiere secondo il codice di procedura penale; ma neanche la seconda via mi sembra contrastante con lo spirito della sentenza della Corte costituzionale o con il contenuto del suo dispositivo: ed è la via della estensione della difesa alla fase delle indagini preliminari, scelta dal Governo nel suo disegno di legge.

La Corte costituzionale afferma che sono costituzionalmente illegittime quelle norme che non consentono l'intervento della difesa.

La strada scelta dal Governo non può, pertanto, apparire in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, anche se non è la stessa strada di cui al ricordato disegno di legge-delega per un nuovo codice che è, invece, orientato nel senso del contenimento degli atti consentiti alla polizia giudiziaria, alla quale attribuisce unicamente il potere « di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova » (articolo 2, punto 23 della legge delega). Né può dirsi che il disegno di legge n. 238 costituisca una scelta negativa per la difesa dell'imputato: tutti sappiamo che, qualche volta, può essere molto desiderabile per l'imputato o per l'indiziato poter chiarire subito la propria posizione agli organi di polizia giudiziaria e realizzare così, nella maniera più efficace e più pronta, il proprio diritto alla difesa.

Aggiungo, per chiarire il contenuto della scelta governativa, che nel disegno di legge non figura alcuna riduzione degli atti indicati nell'articolo 225 e, per riferimento, nell'articolo 232. Rimane, infatti, al primo comma dell'articolo 225, che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, a sommarie informazioni testimoniali e ai necessari atti di ricognizione, ispezione o confronto. Quindi non si prevede l'eliminazione di tali atti come possibili fonti di abuso. Rimane, invece, il loro contenimento nei limiti attuali e si introducono, per contro, le garanzie proprie della difesa istruttoria.

## IL DISEGNO DI LEGGE

Considerata la scelta di fondo e di carattere generale compiuta dal disegno di legge governativo, ritengo opportuno un rapido commento al contenuto del disegno stesso.

Il disegno di legge n. 238 comporta cinque innovazioni fondamentali.

La prima consiste nella parificazione, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, o del poter comunque ricorrere a determinate garanzie, delle figure dell'imputato e di quella dell'indiziato. Nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 78 del codice di procedura penale si dice infatti che, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosca un determinato diritto all'imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e colui che risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità. Si tratta, in un certo senso, di una premessa e di un collegamento con le disposizioni che verranno dopo; però si ribadisce questa indicazione dell'indiziato di reità (già contenuta nel testo attuale dell'articolo 78) e la si estende alla fase delle indagini preliminari, dove essa può avere una importanza particolare.

La seconda innovazione è la espressa consacrazione nella nostra legislazione — dove tale principio rientra (rispetto al codice Finocchiaro Aprile) per la prima volta da allora — del canone: *nemo tenetur se detegere*. Tale canone era implicito nel nostro ordinamento, ma non era mai stato reso esplicito nella nostra legislazione. Ora, il disegno di legge assume questo principio come un diritto fondamentale dell'imputato e dell'indiziato, mentre in dottrina ed in giurisprudenza si sarebbe potuto controvertere intorno all'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo: per esempio il codice penale, nell'articolo 384, sancisce una mera causa di non punibilità, non altrimenti definita nei suoi presupposti. Ci si domanda se si tratti del riconoscimento di un diritto fondamentale dell'imputato a tacere o a mentire o invece, più semplicemente, di una esenzione da pena data a colui dal quale non si può pretendere che nuoccia a sé medesimo nell'esercizio di determinate attività, quali la testimonianza. Vi sono in dottrina tendenze in un senso come nell'altro. Il disegno di legge ha scelto la sua via, che è la più liberale e la più radicale.



La terza innovazione del disegno di legge concerne la nomina del difensore, cioè la necessità che esso sia nominato — o di fiducia, o d'ufficio — fin dalla prima fase delle indagini preliminari, quando si determina quella situazione, anche soltanto di indiziato di reità, di cui all'articolo 78, modificato come abbiamo visto. Su questo punto provvedono gli articoli 2 e 3 del disegno di legge. E questa è, in un certo senso, l'unica modificazione indispensabile da introdurre nel sistema vigente, dato che l'articolo 134, comma secondo, del codice di procedura penale vieta agli ufficiali di polizia giudiziaria ogni indicazione sulla scelta del difensore e la stessa facoltà di riceverne la nomina, mentre con il sistema di riforma scelto dal Governo a seguito della sentenza della Corte il ricevimento della nomina diventa addirittura un dovere.

La quarta innovazione concerne l'avviso che dev'essere dato ai familiari dell'arrestato o del fermato. Si tratta dell'articolo 5, che aggiunge nel codice di procedura penale un articolo 249-bis del seguente tenore: « *Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.* Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato, gli organi di polizia giudiziaria, col consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

È chiaro che questa disposizione ha un duplice significato: per un verso essa si collega con il problema della nomina del difensore, in quanto agevola la scelta di un difensore di fiducia fin dalla fase delle indagini preliminari; per un altro, però, ha indubbiamente un suo valore autonomo, di incontestabile rilievo umano, familiare e sociale, offrendo la possibilità che le famiglie siano immediatamente messe al corrente della sorte di un loro componente.

Infine la quinta innovazione, che nel quadro del disegno di legge mi pare la più importante. Si tratta del tema concernente l'avviso ai difensori e quello del deposito degli atti, istituti che, direi, sono impliciti nel disegno di legge e nella relazione, ma non mai resi espliciti. Sembra che il provvedimento si sia posto fundamentalmente il problema di dare subito all'indiziato un difensore: questa è la nota dominante del disegno di legge. Non sempre, però, si trova nel testo la pur necessaria disciplina ulteriore. A volte essa figura, come nel caso dell'articolo 3, a proposito della dichiarazione di nomina; a volte no: per esempio, non si dice come debbano essere fatti gli avvisi, e da chi, anche se lo si può desumere; né, tanto meno, si parla del de-

posito degli atti che — attraverso l'estensione delle norme riguardanti l'istruzione formale e sommaria alle indagini preliminari — appare pure un atto essenziale della nuova procedura.

Sembra evidente, una volta che il problema viene affrontato, sia pure in quell'ambito limitato che è proprio del disegno di legge, l'indispensabilità di emanare norme adeguate. Infatti, finché si tratta della magistratura, questa è abituata alle procedure concernenti l'esercizio dei diritti delle parti e si sa adeguatamente organizzare. Basti prendere l'esempio di quello che è avvenuto per gli uffici del pubblico ministero dopo la sentenza n. 52 del 1965. Prima di quella data sembrava che l'estensione delle norme della istruzione formale all'istruzione sommaria dovesse provocare una specie di dramma cosmico — tante erano le resistenze ingiustamente opposte per anni a quella estensione — e invece, si vide, dall'oggi al domani, che con speditezza e facilità estreme tutti gli uffici del pubblico ministero, seppero adeguarsi alla nuova normativa e le loro segreterie provvidero e provvedono ad inviare avvisi ed avvisi di deposito con non minore efficienza delle cancellerie degli uffici d'istruzione.

Ma quando si tratta della polizia giudiziaria, le cose purtroppo cambiano. Si tratta di organi che non sono abituati a questo sistema atto a garantire l'esercizio del diritto di difesa, a provvedere alla nomina dei difensori, a provvedere agli avvisi degli atti da compiere, a provvedere agli avvisi di deposito.

A parte queste considerazioni pratiche, una limitazione al massimo della fase delle indagini preliminari confidata agli ufficiali di polizia giudiziaria anche nel tempo, non solo è nello spirito del disegno di legge-delega della passata e della presente legislatura e di tutto il movimento per la riforma del codice di procedura penale, ma è addirittura rispondente ad una disposizione del codice vigente, quella dell'articolo 227, che vuole l'immediata trasmissione di tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. Io penso che la sentenza della Corte costituzionale, parlando di garanzie della difesa, si riferisca, sicuramente, anche a tutto il sistema degli avvisi e dei depositi e ritengo che questa materia vada, quindi, disciplinata e con disposizioni distinte.

Per quanto riguarda le altre innovazioni, delle quali prima ho detto, nulla ho da osservare sul nuovo testo proposto per l'articolo 78. Devo soltanto fare una considerazione sulla modifica proposta per l'articolo 225.

Il disegno propone semplicemente e puramente l'aggiunta di un nuovo comma a quell'articolo, che disciplina il modo in cui deve avvenire la nomina del difensore: di fiducia, se lo nomina l'indiziato; d'ufficio, se lo nomina il pubblico ministero per richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Ma per tutto il resto l'articolo 225 non viene menomamente toccato. Una integrale sostituzione appare invece necessaria: e ne dirò subito le ragioni: l'articolo 225 attuale dice: « Gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di flagranza e quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, a sommarie informazioni testimoniali e ai necessari atti di ricognizione, ispezione o confronto, osservate, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge stabilisca altrimenti ».

Questo attuale unico comma dell'articolo 225, come già la disposizione dell'articolo 392, primo comma, che estende all'istruzione sommaria l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione formale e che è stata oggetto di tanti dibattiti e di tante sentenze, come tante altre norme ancora, risalgono ad epoche diverse dalla presente, nelle quali non si pensava o si pensava assai poco ai diritti della difesa durante la fase istruttoria. Si trattava di norme destinate a disciplinare l'attività istruttoria in genere con l'intento, molto spesso, di dare semplicemente una speditezza al testo legislativo o chiarimenti necessari in relazione ai vari tipi di istruttoria. Là dove differenze tra i due riti non avevano ragione d'essere, il legislatore sceglieva la strada del rinvio alla disciplina dettata una volta per tutte in forma organica e completa e questa disciplina era quella degli articoli 295 e seguenti dedicati all'istruzione formale.

Non bisogna, quindi, dimenticare che le norme che oggi si tratta di modificare ripetono spesso la loro origine storica da momenti nei quali il legislatore non aveva di mira i diritti della difesa; e che tanto più ciò vale per gli articoli 225 e 232, che prevedono atti per i quali mai si sarebbe pensato nel 1930 ad ammettere l'intervento del difensore.

Ecco, perché, a mio avviso, quando ci troviamo di fronte a disposizioni in cui sono contenuti incisi come quelli: « osservate per quanto possibile le norme sulla istruzione formale », « osservate le norme stesse in quanto applicabili » e simili, dobbiamo andare molto cauti nel mantenerle nel loro vec-

chio testo, anche se in occasione di riforme parziali e provvisorie.

Sappiamo che il contenuto della legge cambia a seconda della situazione storica e del contesto dell'ordinamento in cui la legge viene ad inserirsi; nel nostro caso risulta tuttavia evidente che i diritti della difesa erano assolutamente estranei dalla *mens* dell'articolo 225, tanto è vero che esso si occupava soprattutto della riserva concernente il giuramento prescritto per i testimoni, cioè di un problema del tutto estraneo e diverso.

Non era dunque possibile accettare per questa parte il testo dell'articolo 3 quale originariamente proposto dal Governo, e ciò perché non è conveniente lasciare nell'articolo 225 l'inciso « per quanto è possibile ». Nel dispositivo della sua sentenza la Corte costituzionale afferma semplicemente: « Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nell'indagine di polizia giudiziaria ivi prevista, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale » ma, precedentemente, nella motivazione si legge: « Inoltre secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione formale può estendersi alle indagini preliminari solo — per quanto è possibile —, cioè praticamente a discrezione della autorità di polizia giudiziaria; tanto è vero che, per le ragioni dell'urgenza e sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del pubblico ministero, si nega proprio l'applicabilità, a quelle indagini, degli articoli 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale ». Quindi vi è nella sentenza della Corte un netto giudizio negativo sulla formula: « per quanto possibile ».

È bene ricordare che la proposta di legge dei deputati Riz ed altri elimina espressamente questo inciso.

Questo, a mio avviso, è uno dei problemi più importanti, insieme con quello della necessità di disciplinare specificatamente gli avvisi e i depositi.

Circa le altre norme del disegno di legge, vorrei fare ancora un rilievo sull'articolo 2, che modifica l'articolo 134 del codice di procedura penale.

In esso il legislatore del 1930 si era preoccupato di eliminare un abuso increscioso, che si determinava presso gli stabilimenti di custodia o presso gli uffici di polizia giudiziaria: il suggerimento dato all'indiziato circa la nomina del difensore. L'articolo 134 conferma secondo dice: « Costituisce grave infra-

zione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta » del difensore di fiducia; non solo, ma aggiunge anche « o ricevere la nomina del difensore di fiducia ». Probabilmente secondo il legislatore del 1930, il ricevere la nomina poteva essere un modo di mascherare il suggerimento. Penso, quindi, che questa precisazione del « ricevere » non sia che una ulteriore garanzia contro l'abuso, contro questa grave sconvenienza, e sia prevista in quanto forma alternativa o mascherata del dare suggerimenti.

Vi è ancora un ultimo punto, di coordinamento tecnico, sul quale, per scrupolo, vorrei richiamare l'attenzione, anche perché di esso vi è traccia nella proposta di legge Alessi.

Si tratta dell'articolo 232. In esso non si fa che stabilire il potere del pubblico ministero di rivolgersi, per queste indagini preliminari, alla polizia giudiziaria: « Il Procuratore della Repubblica — dice l'articolo nel suo testo attuale — prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria ». L'articolo 4 del disegno di legge aggiunge a questo articolo le parole: « osservate in ogni caso le disposizioni dell'articolo 225 ». Ora, dal punto di vista strettamente tecnico, non sembra che questa aggiunta coprisse tutte le situazioni. Vi era il caso del pubblico ministero, ad esempio, che deve provvedere egli stesso a che l'imputato abbia un difensore: se non riceve la nomina del difensore di fiducia (cosa a cui è abilitato dall'articolo 390), deve provvedere d'ufficio. È parso opportuno, quindi, aggiungere all'articolo 232 un riferimento esplicito a questo caso. In questo modo si è tenuto conto anche di una previsione compresa nell'articolo 2 della proposta di legge Alessi.

Analogamente è stato opportuno provvedere ad una integrazione dell'articolo 231, relativa agli atti e informative del pretore, sia per quanto riguarda gli atti di polizia giudiziaria previsti nel primo comma di detto articolo, sia per quanto riguarda gli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, di cui al comma secondo dell'articolo stesso.

Inoltre all'articolo 231 comma primo è stato aggiunto l'inciso: « osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 225 e 390

del codice di procedura penale »; e l'articolo 232 dello stesso codice (oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 238) è stato completato con l'aggiunta alle parole « osservate in ogni caso le disposizioni dell'articolo 225 » delle parole « e dell'articolo 390 ».

Da ultimo, fra le innovazioni contenute nel nuovo testo mi sembra di poter segnalare quella che ha trovato espressione nell'emendamento suggerito dallo scrivente in sostituzione dell'articolo 3 del disegno di legge, nell'intendimento di trovare una terza via tra la posizione originaria del Governo proponente e la posizione dei gruppi comunista e socialproletario. Secondo tale emendamento si è proposto di accogliere il criterio dell'esclusione di ogni attività istruttoria della polizia giudiziaria in quei procedimenti — ancorché urgenti e necessitanti immediate indagini — nei quali l'indiziato si trovi in stato di arresto o di fermo. In questi casi (ma non necessariamente in tutti gli altri per cui rimarrebbe fermo il sistema vigente) ogni attività è devoluta al pubblico ministero o al pretore.

#### LE PROPOSTE DI LEGGE RIZ ED ALESSI

Accenno brevemente alle proposte di legge dei deputati Riz (n. 228) e Alessi (n. 243) e ad altre proposte collaterali di modifiche scaturite a seguito delle discussioni svoltesi in seno alla Commissione. Gli istituti della procedura penale concernenti le indagini istruttorie, il diritto di difesa e la tutela della libertà personale sono strettamente collegati ed appare sempre più difficile toccare un istituto isolandolo dal contesto di cui fa parte.

Per quanto riguarda la proposta Riz, ho già detto che ero favorevole al suo articolo 1, perché rispondente maggiormente, a mio avviso, alla sentenza della Corte costituzionale e quindi alle esigenze che il Governo si era proposto di risolvere integrando con queste norme quella sentenza.

Quanto all'articolo 2, il primo periodo di esso pare assorbito quasi completamente dalla più minuziosa disciplina prevista dal disegno di legge del guardasigilli Gonella; quanto al secondo periodo, la materia andava meglio trattata partendo dal disegno di legge del Governo. Quanto, poi, alla proposta di fare assistere il difensore al sommario interrogatorio e al confronto, questo è veramente uno di quei temi che sono riservati alla riforma più generale e completa del codice di procedura penale.

Si tratta comunque di un tema della massima importanza, che ha trovato largo consenso presso altri deputati della commissione (segnatamente nei gruppi del PCI e del PSIUP), i quali tuttavolta vorrebbero vedere sancito fin da ora l'intervento del difensore in tutti gli interrogatori, compresi quelli istruttori veri e propri. Il Governo si è dichiarato contrario sia a quest'ultima tendenza sia alla proposta Riz, che prevede la presenza del difensore al solo sommario interrogatorio di polizia, oltre che al confronto.

Per quanto concerne la proposta di legge dell'onorevole Alessi, ho già parlato della modifica che essa giustamente propone per l'articolo 390 (per quanto attiene alla nomina del difensore e dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria).

La proposta Alessi, sempre in materia di garanzie della difesa, contiene poi, nell'articolo 3, il testo di un nuovo articolo 398-bis, nel quale, oltre che del tema generale dell'avviso di procedimento, ci si preoccupa della nomina del difensore nei procedimenti con istruzione sommaria o con istruzione preliminare di competenza del pretore.

È una norma meritevole di considerazione; essa ci sembra però rientrare nel quadro di quelle materie che non hanno dato luogo ad inconvenienti, come ad esempio le disposizioni dell'articolo 392. Dopo che la Corte costituzionale ebbe a definitivamente chiarire il punto e a disporre per la istruzione sommaria l'applicazione delle regole sulla istruzione formale, così come il pubblico ministero provvede agli avvisi ai difensori e agli avvisi di deposito, così vi provvede anche il pretore.

Ma, come già detto, la più importante innovazione proposta dal progetto Alessi è quella relativa all'introduzione generalizzata dell'avviso di procedimento. A tale innovazione si è dichiarato favorevole il Governo, pur rilevando la non diretta attinenza di essa con i temi posti dalla sentenza n. 86.

Infine, tra le proposte emerse nel corso dei lavori della IV Commissione sui progetti di legge in esame, lo scrivente ricorda anche quella dell'articolo 238 del codice di procedura penale: tema sollevato dal deputato Cataldo e da altri. Una riforma di tale articolo, segnatamente attraverso l'abolizione della proroga del fermo e, comunque, attraverso un più immediato intervento del magistrato, va tenuta presente anche nel caso di mancato accoglimento della proposta di devolvere al magistrato ogni indagine concernente persone in stato di arresto o di fermo.

## IL NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Nella odierna seduta, alla vigilia della discussione in Assemblea del disegno e delle proposte di legge, le numerose difficoltà e perplessità alle quali ho fatto cenno hanno potuto essere superate.

Grazie all'apporto competente e alla comprensione di tutti i componenti della Commissione ed al personale contributo ed impegno del rappresentante del Governo, onorevole Dell'Andro, si è potuto approvare un testo unificato, nel quale hanno trovato largo accoglimento ed armonica fusione non solo i tre progetti di legge, uno di iniziativa governativa e gli altri due di iniziativa parlamentare, ma anche talune delle più avanzate ed innovative proposte di riforma emerse come necessarie o come possibili nel corso dei lavori della Commissione.

Anche dal punto di vista formale il nuovo testo unificato riesce ad inserirsi, nonostante le profonde innovazioni di cui è portatore, nel corpo del codice vigente, già riformato dalla legge del 1955 e da altre pronunce della Corte costituzionale. Se delle mende fossero rimaste (e sarebbero ben spiegabili data l'intensità e la rapidità del lavoro della giornata odierna), esse potranno essere facilmente eliminate.

Passo senz'altro ad illustrare brevemente il contenuto del nuovo testo unificato, che viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea.

L'articolo 1, che riproduce l'analogo articolo 1 del disegno di legge n. 238, modifica ed integra in modo rilevante l'articolo 78 del vigente codice di procedura penale. Esso estende esplicitamente i principi di garanzia per l'imputato e per il semplice indiziato di reità, già contenuti in detto articolo, alla fase delle *indagini di polizia giudiziaria* e stabilisce espressamente il principio per cui nessuno è tenuto a deporre contro sé medesimo. Tale principio verrà poi completato in modo significativo nell'articolo 8, comma terzo, ove è stato accolto un emendamento proposto dal deputato Pennacchini per salvaguardare la posizione di chi, venendo interrogato come testimone, può trovarsi nella situazione di deporre contro se stesso senza essere avvisato delle conseguenze nelle quali può incorrere.

L'articolo 2, anch'esso derivante dal corrispondente articolo 2 del disegno di legge n. 238, elimina dall'articolo 134 del vigente codice di procedura penale il divieto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di

accettare la *nomina di un difensore di fiducia*. È chiaro che, se la difesa dell'imputato od indiziato di reità si estende alla fase di polizia giudiziaria, una tale nomina deve poter essere accettata. Resta, invece, il divieto di dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

L'articolo 3, che è uno dei più importanti del testo unificato, viene proposto alla Camera nel testo suggerito dallo scrivente — cui già si è fatto riferimento nelle pagine precedenti — ed accolto dal Governo. Esso sostituisce integralmente il vigente articolo 225 del codice di procedura penale secondo i criteri seguenti:

a) unificazione dei presupposti delle sommarie informazioni di polizia giudiziaria nel requisito dell'*urgenza di raccogliere le prove del reato*;

b) limitazione degli atti sostanzialmente istruttori (per usare l'espressione della Corte costituzionale) attribuiti nel caso suddetto alla polizia giudiziaria, attraverso l'esclusione dell'interrogatorio del fermato o dell'arrestato, a cui deve procedere solo il pubblico ministero o il pretore;

c) nomina di un difensore di fiducia o di ufficio all'imputato o indiziato di reità sin dalla fase delle « sommarie informazioni » di polizia giudiziaria;

d) diritto del difensore di assistere alle ricognizioni di persone effettuate dalla polizia giudiziaria, fermo restando l'analogo diritto già sancito per le perquisizioni dall'articolo 224. Gli atti non sono tutti quelli indicati nel primo comma dell'articolo 304-bis, perché si è pensato che la polizia giudiziaria non possa procedere né ad esperimenti giudiziari né a vere e proprie perizie. Né, come già si è detto, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di poter accogliere in questa fase della riforma della procedura penale, le proposte tendenti a sancire l'intervento o quanto meno la presenza del difensore all'interrogatorio e ai confronti;

e) obbligo di avviso al difensore, in relazione ai suddetti atti di ricognizione (e ovviamente di perquisizione), secondo il sistema del vigente articolo 304-ter;

f) deposito dei processi verbali di ricognizione, di perquisizione (anche personale), di ispezione, di sequestro e di interrogatorio, effettuati dalla polizia giudiziaria secondo il sistema dell'attuale articolo 304-quater, ad opera del pubblico ministero o del pretore, ai quali gli atti stessi vanno immediatamente trasmessi secondo il ribadito richiamo all'articolo 227 del codice vigente.

Gli articoli 4 e 5 del testo unificato sanciscono l'applicazione degli stessi principi di cui all'articolo 3 (nuovo articolo 225 del codice di procedura penale) alla attività di polizia giudiziaria (cosiddetta « istruzione preliminare ») svolta rispettivamente dal pretore e dal pubblico ministero. Essi sono destinati a sostituire i vigenti articoli 231, comma primo, e 232 del codice di procedura penale secondo le indicazioni scaturite dalle statuizioni della sentenza n. 86/1968 della Corte costituzionale.

In occasione della votazione dei suddetti articoli 4 e 5 erano stati proposti, dal deputato Cacciatore, emendamenti diretti a stabilire che l'osservanza delle norme sulla nomina del difensore e i relativi avvisi e depositi di atti dovesse intendersi stabilita a pena di *nullità assoluta*. Lo scrivente, concordando in ciò altri deputati e il Governo, ebbe a far rilevare l'inopportunità di tale espressa menzione, in considerazione del fatto che tale sanzione di nullità assoluta discende già, per il sistema vigente nel quale le odierne innovazioni si inseriranno, dal combinato disposto dell'articolo 185, comma primo, n. 3, e articolo 185, comma secondo, e che l'espressa previsione di una nullità assoluta in questo caso potrebbe ingenerare equivoci circa la verifica di tale nullità nei casi in cui, pur non essendo essa specificamente sancita, discende tuttavia dai principi generali del suddetto articolo 185. In relazione a tali dichiarazioni il deputato Cacciatore ha ritirato la propria proposta di emendamento, fermo restando tuttavia il convincimento e la volontà unanime della Commissione e del Governo di considerare i nuovi adempimenti concernenti la difesa non solo dell'imputato, ma dell'indiziato di reità, come imposti a pena di nullità assoluta.

L'articolo 6, parzialmente sostitutivo dell'articolo 238 del codice vigente, concernente il fermo di indiziati di reato da parte della polizia giudiziaria, contiene due notevoli innovazioni.

Con la prima si modifica parzialmente l'attuale primo comma dell'articolo, in stretta dipendenza della modificazione introdotta con il nuovo articolo 225 (articolo 3 del testo unificato, già illustrato più sopra): escluso infatti il potere della polizia giudiziaria di interrogare i fermati, alle parole « gli ufficiali possono trattenerne i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio », figuranti nel codice vigente, si sostituiscono le parole « gli ufficiali possono trattenerne i fermati per il tempo strettamente necessario per

i primi accertamenti». Si tratta, ovviamente, degli accertamenti concernenti l'identificazione del fermato, l'assicurazione delle prime fonti di prova, delle tracce del reato e simili.

Con la seconda, di maggior rilievo e del tutto nuova rispetto al contenuto dei tre progetti di legge dai quali è partito il testo unificato, si sopprime il potere di *proroga del fermo* fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso, potere contemplato nel secondo periodo del comma quarto dell'articolo 238 attualmente vigente. È sembrato all'originario autore della relativa proposta, che nel rifoccare l'articolo 238 (come è reso necessario dalla progettata riforma concernente la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria), non fosse conveniente lasciare intatto un istituto, quale la proroga del fermo, che la Costituzione, nell'occuparsi espressamente del fermo stesso (articolo 13, comma terzo) non prevede minimamente. La proposta ha incontrato l'approvazione del rappresentante del Governo e di tutta la Commissione ed è stata votata all'unanimità.

L'articolo 7 del testo unificato riproduce l'articolo 5 del disegno di legge n. 238, introducendo nel codice di procedura penale un articolo 249-bis, concernente *l'avviso dell'arresto e del fermo ai familiari*. Già abbiamo parlato più sopra di questa proposta di origine governativa, che è stata accolta anch'essa all'unanimità.

Gli articoli 8 e 9, infine, concernono l'istituto dell'*avviso di procedimento*, oggetto della proposta di legge n. 243 del deputato Alessi.

Nell'articolo 8 l'istituto dell'avviso di procedimento viene inserito nell'attuale articolo 304 del codice di procedura penale e disciplinato, pertanto, con riferimento al solo giudice istruttore nell'istruzione formale, secondo il sistema del codice vigente, che prima disciplina, come forma normale d'istruzione, l'istruzione formale e, poi, disciplina l'istruzione sommaria del pubblico ministero e quella del pretore, ripetendo o richiamando le norme già dettate per l'istruzione formale.

Nell'articolo 9 invece, seguendosi appunto tale sistema si è stabilito, formulando un nuovo testo per l'articolo 390 del codice di procedura penale, che le norme stabilite per l'avviso di procedimento e per la nomina del difensore nell'istruzione formale si applicano anche nei procedimenti con istruzione sommaria, non solo, ma anche nei casi di istruzione preliminare condotta dal pubblico ministero (e, bisognerà aggiungere, dal pretore).

Quali siano queste nuove norme risulta dal complesso delle statuizioni contenute nel nuovo testo proposto per l'articolo 304 del codice di procedura penale (articolo 8 del testo unificato sottoposto alla Camera). Esse hanno formato oggetto nell'odierna seduta finale della Commissione di un certo tormento redazionale e di numerosi interventi. In sintesi, si è stabilito:

a) che l'istituto dell'avviso di procedimento valga solo per l'istruzione formale, per l'istruzione sommaria e per l'istruzione preliminare condotta dal pubblico ministero (e, bisognerà dirlo, dal pretore); non invece per le sommarie informazioni della polizia giudiziaria, come prevedeva un emendamento presentato dal deputato Cacciatore;

b) che, conseguentemente, all'avviso è tenuto il solo magistrato;

c) che l'avviso va fatto a tutti coloro che possono avervi interesse come parti private (cioè come imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per l'ammenda);

d) che l'avviso va fatto all'inizio della istruzione se tale identificazione delle possibili parti private avviene all'inizio della istruzione, ma anche successivamente al primo atto se l'individuazione avviene, come spesso accade, soltanto in momenti successivi dell'istruzione stessa;

e) che l'avviso va fatto nel corso della istruzione anche se si tratta di procedere a singoli atti per i quali la legge riconosce a chi può diventare parte privata determinati diritti (per esempio, effettuazione di perizie alla partecipazione alle quali si può avere diritto come imputato, come parte civile, come responsabile civile, eccetera);

f) che dall'avviso nasce il diritto alla nomina di un difensore, al quale, anche se si tratta soltanto di partecipazione a singoli atti, sono attribuiti i poteri propri del difensore di quella singola parte privata della quale in via di ipotesi si tratta;

g) che se nel corso dell'interrogatorio di persona non imputata che non abbia nominato un proprio difensore emergano indizi di reità a carico della stessa, il magistrato che procede deve avvertirla che da quel momento ogni parola può essere utilizzata anche contro di essa e la invita a nominarsi un difensore (emendamento del deputato Pennacchini, accolto dal Governo e dalla Commissione).

Si è voluto, con questa prescrizione e con le altre contenute all'inizio dello stesso articolo 8 del testo unificato, avviare ai gravi e

frequenti inconvenienti ricordati nella relazione che accompagna il testo della proposta Alessi n. 243. Si è, inoltre, voluto garantire anche alle altre parti private un complesso di diritti, alla conoscenza del procedimento e al relativo intervento in esso, analoghi a quelli riconosciuti all'imputato.

Per il resto l'articolo 304 non fa che riprodurre le norme del corrispondente articolo del codice vigente.

Anche in questa materia vanno ripetute le considerazioni fatte a proposito degli articoli 4 e 5 quanto alla sanzione della nullità assoluta. La Commissione ha inteso lasciare, almeno in questa fase della riforma, il sistema delle nullità generali ed assolute proprio del codice vigente riformato con la legge 18 giugno 1955, n. 517.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, questo è il sistema che scaturisce dal testo unificato dei tre progetti di legge, che domani sarà sottoposto all'Assemblea. Si tratta di riforme profonde ed ardite, in linea con le pronunce della Corte costituzionale e con l'evoluzione del nostro sistema processuale, anche se inserite nel contesto del sistema vigente e solo parzialmente anticipatrici delle diverse e più vaste riforme di cui è espressione il disegno di legge-delega per un nuovo codice di procedura penale recentemente votato da questo ramo del Parlamento.

VASSALLI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**N. 238**

**ART. 1.**

L'articolo 78 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*Assunzione della qualità di imputato.*

« Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine dell'Autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosca un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'Autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ».

**ART. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 134 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta o ricevere la nomina del difensore di fiducia, salvo quanto è stabilito nell'articolo 80 e, per la fase delle indagini di polizia giudiziaria, nell'articolo 225 ».

**ART. 3.**

All'articolo 225 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel corso di dette indagini, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**N. 238**

**ART. 1.**

L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Assunzione della qualità di imputato).*

« Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie ».

**ART. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia ».

**ART. 3.**

L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Sommarie informazioni).*

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato,



dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore di ufficio ».

## ART. 4.

L'articolo 232 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica.*

« Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni dell'articolo 225 ».

## ART. 5.

Dopo l'articolo 249 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 249-bis. — *Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari.*

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziali di reato, gli organi di polizia giudiziaria, col consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sulla istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

## ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

## ART. 5.

L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica).*

« Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare

l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 238, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

Il quarto comma dell'articolo 238, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 249-bis.

*(Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari).*

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

ART. 8.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Avviso di procedimento.  
Nomina del difensore).*

« Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore, è obbligato a comunicare, a

coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore di ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 ».

#### ART. 9.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*(Avviso di procedimento - Nomina del difensore).*

« Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dall'articolo 232 ».

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 228

#### ART. 1.

Nell'articolo 225 del codice di procedura penale è soppresso l'inciso « per quanto è possibile ».

#### ART. 2.

All'articolo 225 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Quando si compino atti per i quali, in sede di istruzione formale, viene riconosciuto un diritto al difensore, la persona, nei confronti della quale si svolgono le indagini, dev'essere invitata a nominare un difensore, provvedendosi, nel caso di suo rifiuto, alla nomina di un difensore di ufficio. A tale difensore devono essere fatti gli avvisi e le comunicazioni di cui agli articoli 390 e 304-*bis*, *ter*, *quater* del codice di procedura penale. Il sommario interrogatorio e il confronto possono essere svolti solo alla presenza del difensore ».

#### ART. 3.

All'articolo 232 del codice di procedura penale è aggiunto, alla fine, il seguente inciso:

« osservate le norme sull'istruzione formale ed osservata la disposizione del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale ».

### N. 243

#### ART. 1.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 304. — (*Avviso di procedimento - Nomina del difensore*). — « Nel primo atto della istruzione, il Giudice istruttore, comunica a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, invitandoli a nominare - se lo vogliono - il difensore. L'avviso del procedimento è anche comunicato a tutti i destinatari di qualsiasi atto processuale rispetto al quale la

legge riconosce un determinato diritto all'imputato.

Il difensore, nominato dalle parti a sensi del precedente comma, esercita tutte le facoltà che il codice di procedura penale attribuisce al difensore dell'imputato o alla parte civile o al civilmente responsabile.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 ».

#### ART. 2.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 390. — (*Avviso di procedimento — Nomina del difensore*). — « Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per la istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dall'articolo 232 ».

#### ART. 3.

All'articolo 398 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

ART. 398-bis. — (*Avviso di procedimento e nomina del difensore*). — « Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore, quanto all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore, si osservano le disposizioni dell'articolo 390, sin dagli atti della istruzione preliminare prevista dagli articoli 231 e 398.

Se l'imputato non è stato interrogato e da nessun atto risulti la nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio, il decreto di citazione a giudizio potrà essere emesso dal pretore solo dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica dell'avviso di procedimento ».

#### ART. 4.

All'articolo 506 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

ART. 506-bis. — (*Avviso di procedimento prima del decreto di condanna*). — « La condanna per decreto, prevista, dalle disposizioni del precedente articolo, può essere pronunciata solo dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla notifica dell'avviso di procedimento all'imputato ».